

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023

375/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICIPO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI PIANI DI RATEIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante la Regolazione

tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 639/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 745/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 4/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2023, 90/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 138/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 138/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 27 luglio 2023 (Prot. Autorità 49459/2023) (di seguito: comunicazione 27 luglio);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas l’Autorità ha previsto l’introduzione del servizio di *default* trasporto volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto privi di un utente del bilanciamento in conseguenza della risoluzione del contratto di fornitura o del mancato conferimento della relativa capacità, compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;
- il servizio di *default* trasporto è un servizio di interesse pubblico, di carattere temporaneo, funzionale a garantire il bilanciamento della rete di trasporto nel caso di prelievi di gas da parte di clienti privi di contratto di fornitura;
- il servizio di *default* trasporto, in quanto riconducibile al servizio di bilanciamento, è posto a carico dei trasportatori in ragione della previsione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 164/00, che prescrive all’impresa di trasporto di svolgere l’attività di dispacciamento sulla propria rete; con la deliberazione 361/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto possano richiedere all’impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento, l’estensione per includere anche i propri punti di riconsegna nell’ambito del servizio di *default* trasporto;

- la deliberazione 249/2012/R/gas disciplina, tra l'altro, appositi meccanismi di compensazione degli oneri di morosità ovvero che, nell'ambito di sessioni di reintegrazione semestrale, l'impresa maggiore di trasporto possa partecipare al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le fatture emesse: (i) nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione (di seguito: UdD); (ii) da almeno 12 mesi alla data della comunicazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare della morosità; l'impresa di trasporto ha diritto a ricevere da CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità A_{SDT} di cui al comma 10.2 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- con riferimento al precedente alinea, entro l'ultimo giorno lavorativo del quindicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, CSEA riconosce gli importi non coperti dai corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT,UdD}$ applicati rispettivamente ai clienti e agli UdD cui è erogato il servizio;
- il saldo derivante dal suddetto meccanismo è coperto dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG e, pertanto, la scelta di definire il tempo di 12 mesi tra l'emissione delle fatture e il riconoscimento degli importi non riscossi risponde alla duplice esigenza di incentivare, da un lato, l'impresa maggiore di trasporto alla tempestiva riscossione del credito e, dall'altro, di minimizzare, per quanto possibile, il potenziale onere a carico del sistema.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2022/R/gas, in ragione del contesto di grave crisi internazionale e della situazione di grave tensione - a livello nazionale ed europeo - del mercato del gas naturale e della conseguente crescita dei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, tra i quali il servizio di *default* trasporto, al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario dell'impresa maggiore di trasporto nell'ambito dell'erogazione del servizio di *default* trasporto, l'Autorità ha approvato specifiche disposizioni a CSEA finalizzate a prevedere degli anticipi rispetto agli ammontari riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di compensazione degli oneri di morosità;
- pertanto, è stato dato mandato a CSEA di provvedere all'erogazione, a titolo di acconto, di una quota degli importi delle fatture emesse e non riscosse rendicontati all'Autorità rispetto a quanto erogato nell'anno termico 2021-2022; in particolare, CSEA ha liquidato all'impresa maggiore di trasporto, entro il 31 dicembre 2022, un importo pari a 400,00 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* di cui al RTTG, a titolo di acconto rispetto al Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas;

- con la deliberazione 138/2023/R/gas è stato previsto che gli anticipi erogati da CSEA ai sensi della deliberazione 639/2022/R/gas siano restituiti nell'ambito dei relativi meccanismi di reintegrazione dall'impresa maggiore di trasporto, in due soluzioni: i) nell'ambito della prima sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023, fino a concorrenza all'ammontare di morosità cui avrebbe diritto ad incassare o interamente se dalle determinazioni dell'ammontare di morosità risultassero degli oneri talmente ridotti da determinare un versamento a favore di CSEA (ammontare della morosità negativo); ii) la restante parte della somma anticipata nell'ambito della seconda sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- durante la situazione di crisi dell'anno 2022 l'Autorità è intervenuta più volte a modificare e/o integrare la disciplina del servizio di *default* trasporto, anche prevedendo la possibilità di conferimenti di capacità di trasporto su base mensile onde favorire il più possibile la finalizzazione di contratti di fornitura evitando il ricorso al suddetto servizio, nonché per garantire la minimizzazione dell'onere complessivo che sarebbe potuto ricadere sul sistema in caso di inadempienza dei beneficiari del servizio; peraltro, con la deliberazione 319/2023/R/gas è stata prevista l'estensione alle utenze industriali delle tempistiche e delle modalità di conferimento delle capacità infrannuali (prodotti mensili e giornalieri) attualmente in vigore per le utenze termoelettriche, con decorrenza 1° ottobre 2023, ed è stata modificata la deliberazione 249/2012/R/gas per allineare la decorrenza del servizio di *default* trasporto con quella dei processi di conferimento mensile, così da perseguire effetti analoghi alla regolazione introdotta transitoriamente con la deliberazione 440/2022/R/gas, finalizzata a favorire la sottoscrizione di contratti di fornitura;
- sono pervenute delle comunicazioni da parte dell'impresa maggiore di trasporto con le quali informa l'Autorità di aver sottoscritto, anche a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, dei piani di rateizzazione con orizzonte temporale superiore all'anno relativi a tutto o parte degli impegni residui di pagamento del servizio di *default* trasporto con riferimento agli anni termici 2021 - 2022 e 2022 - 2023;
- nelle medesime si richiede di mitigare l'impatto finanziario delle partite economiche oggetto di rateizzazione prevedendo meccanismi di compensazione analoghi a quelli introdotti dalla deliberazione 639/2022/R/gas;
- più nello specifico, con riferimento all'erogazione del servizio di *default* trasporto per gli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, con comunicazione 27 luglio Snam Rete Gas ha dichiarato un importo pari a 250.179.991 € relativo a rate non ancora scadute connesse a fatture emesse nell'ambito di piani di rateizzazione;
- peraltro, le partite oggetto di rateizzazione non concorrono all'ammontare della morosità, con il conseguente protrarsi degli impegni finanziari in capo all'impresa

maggiore di trasporto oltre la sessione di reintegrazione cui avrebbe partecipato in caso di mancata sottoscrizione dei piani di rateizzazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire disposizioni volte a mitigare gli impatti finanziari in capo all'impresa maggiore di trasporto derivanti dalla sottoscrizione di piani di rateizzazione di importi connessi all'erogazione del servizio di *default* trasporto con riferimento agli anni termici 2021 - 2022 e 2022 - 2023, in considerazione della loro entità e della situazione di eccezionalità del mercato del gas naturale in cui tali importi sono maturati;
- prevedere, pertanto, che CSEA anticipi gli importi oggetto dei predetti piani di rateizzazione all'impresa maggiore di trasporto e che la medesima impresa versi l'importo di ciascuna rata alla CSEA entro 30 giorni dal termine di pagamento della medesima;
- definire con successivo provvedimento, tenendo conto delle disposizioni in materia di interessi di mora contenute nel Codice di Rete, le modalità di gestione delle differenze fra gli interessi riconosciuti a CSEA da Snam Rete Gas e quelli applicati da Snam Rete Gas agli utenti

DELIBERA

1. di prevedere che con riferimento ai piani di rateizzazione di fatture connesse all'erogazione del servizio di *default* trasporto per gli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, l'impresa maggiore di trasporto, previa specifica istanza a CSEA, dandone comunicazione all'Autorità e trasmettendo la documentazione riepilogativa possa richiedere mensilmente l'anticipazione degli importi relativi alle rate non ancora scadute, al netto degli interessi applicati;
2. di prevedere che, per ciascuna istanza di anticipazione di cui al precedente punto 1, la documentazione riepilogativa comprenda un prospetto degli importi oggetto di richiesta di anticipazione con dettaglio dell'ammontare delle rate mensili da restituire, raggruppate in funzione del mese di scadenza;
3. di prevedere che CSEA provveda ad erogare gli importi di cui al precedente punto 1. entro il mese successivo a quello di ricevimento dell'istanza utilizzando le disponibilità del *Conto oneri per il servizio di default trasporto* di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas;
4. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto versi l'importo di ciascuna rata alla CSEA entro il mese successivo a quello di scadenza della medesima rata;
5. di prevedere che le somme restituite alla CSEA debbano includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA

- sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere come comunicato dalla CSEA a Snam Rete Gas;
6. in prima applicazione, di stabilire che CSEA eroghi all'impresa maggiore di trasporto un importo pari a 250.179.991 € entro la fine del mese di agosto 2023 e che l'impresa maggiore di trasporto versi entro il 30 settembre 2023 le rate scadute prima del 1 settembre 2023, comprese nel medesimo importo;
 7. di prevedere che, con riferimento alla prima erogazione di cui al punto precedente, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità e alla CSEA la documentazione di cui al punto 2. entro il termine del 15 settembre 2023;
 8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Snam Rete Gas S.p.A. per i seguiti di competenza;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini